



Titolo

Codice di giustizia sportiva 2019 – disposizioni transitorie – art. 142, comma 1 - pendenza del procedimento – nozione - procedimento disciplinare sia stato iscritto nei registri della Procura federale in data anteriore al 17 giugno 2019 - ratio

Descrizione

Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia stato iscritto nei registri della Procura federale in data anteriore al 17 giugno 2019 – data di entrata in vigore del nuovo Codice – si applicano le disposizioni del precedente Codice di giustizia sportiva, a nulla rilevando la circostanza che l'avviso di conclusione delle indagini e il deferimento abbiano data successiva. A tale ultimo riguardo deve osservarsi che non appare possibile distinguere tra la fase propriamente “procedimentale”, che ha ad oggetto le indagini, e la fase “processuale”, che inizierebbe con il deferimento, in considerazione del fatto che vi sarebbe una netta diversità delle funzioni esercitate dalla Procura federale e dai Giudici sportivi. Ciò sostanzialmente per due ragioni. La prima è di tipo generale e attiene alla natura del procedimento disciplinare, che è nettamente distinto dal processo giurisdizionale. Esso, per quanto sia articolato in fasi, mantiene sempre il carattere dell'unitarietà, essendo preordinato al raggiungimento del fine di volta in volta stabilito dalla norma, che, nel caso dell'ordinamento sportivo, è l'applicazione da parte degli Organi della giustizia sportiva di sanzioni in caso di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare (artt. 1 e 12 CGS). La seconda è di natura specifica e riguarda il “sistema” della giustizia sportiva: l'art. 45 del CGS, individua gli Organi del “sistema” della giustizia sportiva in modo unitario, considerandoli nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente (la Procura Federale) e quelli che esercitano la funzione giudicante (i Giudici sportivi, la Corte sportiva di appello, il Tribunale federale, la Corte federale di appello). Se ne desume che, all'interno del procedimento disciplinare, non è possibile distinguere, come avviene nel processo giurisdizionale, due fasi funzionalmente autonome e, come tali, diversamente disciplinate.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 31/CFA/2019-2020/B

Presidente

Torsello

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 142, comma 1, CGS; art. 1 CGS; art. 12 CGS; art. 45 CGS

Provvedimenti

SEZ UNITE - DECISIONE N. 0031/CFA del 12 dicembre 2019 – (SIG. SAVARESE BIAGIO/PROCURA FEDERALE) n. 59/2019 – 2020 Registro Reclami